



Regolamento

Assemblea Regionale per delegati

Art. 1 COMPITI E COMPOSIZIONE

I compiti dell'Assemblea regionale sono quelli stabiliti dallo statuto associativo. L'Assemblea Regionale dell'Emilia Romagna adotta, in conformità a quanto previsto dallo Statuto AGESCI, la forma di assemblea delegata.

Essa è composta:

- a) dai membri del Consiglio Regionale;
- b) da due Delegati eletti per un anno da ogni Comunità Capi al proprio interno;
- c) da Delegati eletti per un biennio dalla Assemblea di Zona in numero pari al numero dei Gruppi censiti nella Zona diviso 10, arrotondato per eccesso e aumentato di uno (cioè 2 delegati fino a 10 gruppi, 3 delegati fino a 20 gruppi, 4 delegati fino a 30 gruppi ...)
- d) da un numero di capi non superiore a 5, nominati per un anno dai Responsabili Regionali;
- e) dagli incaricati nominati ai Settori, i quali partecipano con solo diritto di parola (se non già delegati ad altro titolo).

All'Assemblea Regionale possono partecipare tutti i soci adulti censiti nella Regione (anche se non delegati) con solo diritto di parola; la loro presenza non modifica i quorum costitutivo e deliberativo della Assemblea.

I delegati di cui alle lettere b) e c) sono comunicati alla segreteria regionale -a cura del livello che li ha eletti- entro il 15esimo giorno antecedente la data dell'Assemblea.

Eventuali sostituzioni dei delegati iscritti dovranno essere comunicate per iscritto da parte dei Responsabili di Zona alla Presidenza prima della dichiarazione di validità dell'assemblea.

Art. 2 CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea è fatta congiuntamente dai Responsabili Regionali, mediante pubblicazione sul sito regionale e/o invio a mezzo stampa associativa, almeno 30 giorni prima della data.

Unitamente alla convocazione sarà reso noto l'ordine del giorno.

Se il calendario associativo e i tempi di diffusione delle informazioni relative agli argomenti in discussione a Consiglio Generale non dovessero consentire la definizione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Regionale nei tempi previsti al precedente comma, eccezionalmente, i Responsabili Regionali, sentito il consiglio regionale, potranno 30 giorni prima far pervenire agli associati un avviso di convoca con le informazioni di massima e successivamente l'ordine del giorno e la convocazione vera e propria.

Su ogni ordine del giorno devono essere indicati i tempi di inizio e di termine dei lavori. Alla formazione dell'ordine del giorno provvedono i Responsabili Regionali su proposta del Comitato e del Consiglio Regionale.

Ogni Comitato di Zona e ogni comunità capi possono chiedere che siano posti all'ordine del giorno argomenti di loro interesse, purché siano presentati in tempo utile per esservi inseriti (orientativamente almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea).

L'assemblea potrà essere tenuta anche in forma telematica. Su ogni ordine del giorno deve essere prevista la voce "varie ed eventuali".

ART. 2 BIS

In casi particolari, i Responsabili Regionali, assunto il parere favorevole del Comitato e del Consiglio Regionale, possono convocare l'Assemblea Regionale ordinaria anche oltre il termine previsto, dandone tempestiva e motivata comunicazione ai delegati dell'Assemblea Regionale. Qualora ci si avvalga della possibilità di cui all'art. 2 bis, i Responsabili Regionali indicheranno nella comunicazione ivi prevista l'eventuale modifica del termine dei 30 giorni che in ogni caso non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla data fissata per la convocazione del Consiglio generale

Art.3 VALIDITÀ

L'Assemblea Regionale è validamente costituita con la presenza personale di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto comunicati, di cui all'art. 1 lettere a), b), c), d).

Gli aventi diritto di cui al punto b) sono conteggiati sul numero delle comunità capi effettivamente censite in regione.

La sussistenza del quorum dovrà essere verificata dalla Presidenza prima di dichiarare validamente aperta l'assemblea e non sarà soggetta a ulteriore riesame nel corso dei lavori. Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo i Responsabili Regionali convocheranno una seconda Assemblea nel più breve tempo possibile, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 2. L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, validamente costituita, svolge l'ordine del giorno nei tempi stabiliti nella convocazione, qualsiasi modifica di orario deve essere approvata con apposita delibera come da art. 4.

Art. 4 DELIBERAZIONI, DIRITTO DI VOTO

Il quorum necessario per deliberazioni ordinarie è la metà più uno dei voti validi espressi; i voti espressi di astensione e le schede bianche impediscono il formarsi della maggioranza. Per le deliberazioni riguardanti:

- a) le modifiche all'ordine del giorno,

- b) le modifiche ai tempi di svolgimento dell'Assemblea,
- c) le modifiche al Regolamento della stessa,
- d) le elezioni del Comitato Regionale e degli Incaricati Regionali alle Branche

è richiesta la formazione di una maggioranza di almeno la metà più uno dei presenti all'Assemblea.

Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto a un solo voto.

A discrezione dei Responsabili Regionali, per le votazioni possono essere utilizzati anche mezzi tecnologici/telematici. In tal caso, qualora si tratti di votazioni a scrutinio palese, dovrà essere garantita la possibilità di conoscere l'espressione di voto di ogni avente diritto. Qualora, viceversa, si tratti di votazione a scrutinio segreto, dovrà essere garantita l'impossibilità di associare il voto a chi lo ha espresso.

Art. 5 PRESIDENZA

La Presidenza dell'Assemblea è competenza dei Responsabili Regionali ed è, di norma, assunta congiuntamente.

I Responsabili Regionali possono delegare le loro funzioni di Presidenti dell'Assemblea a un moderatore proposto all'approvazione dell'Assemblea.

La Presidenza è assistita da almeno un segretario, e da scrutatori nominati dalla Presidenza stessa e presentati all'Assemblea in apertura dei lavori. In caso di votazioni con mezzi tecnologici/telematici sarà possibile, a discrezione della Presidenza dell'Assemblea, non nominare degli scrutatori.

Art. 6 MOZIONI

Per l'esame preliminare di eventuali mozioni, la Presidenza nomina e presenta all'Assemblea, in apertura dei lavori, un Comitato Mozioni composto da un presidente e almeno due membri. I membri dell'Assemblea che intendono proporre mozioni devono depositare il testo scritto presso il Comitato Mozioni che, d'intesa con i presentatori, vi apporta -ove necessario- modifiche formali o destinate a chiarirne il senso e coordina fra loro mozioni di contenuto analogo.

La Presidenza può mettere ai voti una mozione per punti separati, sia di ufficio che su richiesta di uno o più membri dell'assemblea.

Qualora sul medesimo argomento siano presentate più mozioni, esse sono messe ai voti iniziando da quella che se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente. Il relativo giudizio di merito è rimesso alla Presidenza.

Qualora su una mozione siano presentati uno o più emendamenti, essa è messa ai voti dapprima nella forma emendata, iniziando -se del caso- dall'emendamento che, a giudizio dei Presidenti, appare il più radicale.

Se tutti gli emendamenti sono respinti, la mozione è messa ai voti nel testo originario. Nessuno può parlare due volte su una mozione, eccetto che per domande di chiarimento o mozioni d'ordine, salvo il proponente per la replica.

Eventuali mozioni riferite al punto "varie ed eventuali" saranno ammissibili solo se giustificate da effettive ragioni di urgenza. Il relativo giudizio è rimesso alla Presidenza.

Art. 7 INTERVENTI

La Presidenza, anche mediante propri incaricati, controlla il diritto di partecipazione, di voto e di elettorato nell'Assemblea della quale dirigono i lavori.

Coloro che richiedono di parlare hanno la parola - salvo diverso avviso della Presidenza - nell'ordine d'iscrizione, mentre chi richiede la parola per mozione d'ordine ha diritto alla parola alla fine dell'intervento in corso.

Il dibattito sulle mozioni d'ordine è solitamente limitato a un intervento a favore e uno contro, quindi la mozione è messa ai voti.

Art. 8 FUNZIONAMENTO

La Presidenza nel corso della seduta può proporre all'Assemblea di variare l'ordine cronologico degli argomenti all'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.

Può anche proporre la costituzione di commissioni e di gruppi di studio che, nel corso dei lavori dell'Assemblea, si rendessero necessari per un attento esame preliminare della materia, per il concepimento di mozioni o comunque per la redazione di atti e documenti idonei a snellire e a facilitare il seguito dei lavori, in modo che su di essi l'Assemblea possa esprimersi in via breve.

Art. 9 RESOCONTO

Un segretario procede alla redazione del resoconto della seduta che deve indicare il numero dei presenti, contenere un breve cenno ai fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea.

Ciascun membro può chiedere che una sua dichiarazione sia inserita, per intero, nel resoconto.

Art. 10 OPERAZIONI DI VOTO

Un segretario e almeno tre scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto e di scrutinio palese e segreto. Tale necessità potrà venire meno, a discrezione dei Presidenti dell'Assemblea, in caso di votazione con mezzi telematici/tecnologici.

Art. 11 ELEZIONI AL COMITATO REGIONALE E INCARICATI ALLE BRANCHE

L'Assemblea Regionale elegge a scrutinio segreto i membri del Comitato Regionale e gli Incaricati Regionali alle Branche, possibilmente su due o più candidature palesi, delle quali una proposta dal Comitato Regionale.

Nel caso in cui nessun candidato risultasse eletto al primo scrutinio, si procederà ad una seconda votazione fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui, in seguito a eventuale ritiri di candidature, rimanga un unico candidato, la seconda votazione verrà comunque effettuata.

Qualora dopo il secondo scrutinio nessun candidato sia risultato eletto, i presidenti dichiareranno vacante il ruolo fino a successiva assemblea.

Art. 12 ELETTORATO PASSIVO

Qualsiasi capo della Regione, che abbia espresso la propria disponibilità -anche temporaneamente non in servizio- è eleggibile ai vari incarichi.

Le persone elette entrano in carica, di norma, all'inizio del nuovo anno scout (primo ottobre). Nel caso di dimissioni di un membro del Comitato Regionale l'elezione del successore avrà effetto immediato.

Art. 13 INCARICHI ELETTIVI: REVOCA DEL MANDATO

L'assemblea può revocare il mandato ai capi che ha eletto.

La revoca può essere proposta con richiesta scritta e motivata da almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Regionale aventi diritto al voto. La richiesta di revoca da parte dei componenti del Consiglio Regionale deve essere trasmessa almeno 40 giorni prima dell'assemblea.

La revoca può anche essere proposta con richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri dell'assemblea aventi diritto al voto, in questo caso anche durante i lavori assembleari.

Art. 14 FREQUENZA

L'Assemblea Regionale sarà convocata almeno una volta l'anno per le ordinarie funzioni statutarie.

La convocazione dell'Assemblea Regionale in sessione straordinaria può essere richiesta, mediante motivata domanda, personalmente sottoscritta dagli interessati, da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea stessa, da almeno un terzo del Consiglio Regionale o dal Comitato Regionale. In questi casi la convocazione da parte dei Responsabili è un atto dovuto.

Art. 15 NORME FINALI

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nello Statuto, nei Regolamenti nazionali dell'AGESCI e nelle leggi vigenti in materia.

Art. 16 ABROGAZIONE REGOLAMENTO

La deliberazione di abrogazione totale del vigente regolamento non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo regolamento che sostituisca il precedente.

Approvato in Assemblea Regionale online il 9 maggio 2021